





PROCURA DELLA REPUBBLICA di TORINO CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TORINO

PROTOCOLLO PER IL DEPOSITO DELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE E IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA VIA PEC

Dall'interlocuzione della Procura della Repubblica con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in linea con la previsione di cui alll'art. 1 comma 17, lettera a. e d., L. 206/2021, si provvede a disciplinare le modalità di deposito via PEC degli accordi di negoziazione assistita e relativi documenti, modalità da intendersi sostitutiva, in via definitiva, del deposito cartaceo.

Dunque, dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo:

- ▶ l'accordo cartaceo di negoziazione assistita, sottoscritto dai legali e dalle parti, dovrà essere scannerizzato e quindi munito di attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo¹, per essere trasmesso da parte del legale a ciò delegato, nel rispetto del termine di 10 giorni, previsti dall'art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, conv. L. 162/2014, unitamente alla nota di deposito (da reperirsi al seguente link http://www.procura.torino.it/modulistica/all_B.pdf), al seguente indirizzo Pec affaricivili.procura.torino@giustiziacert.it
- ➤ La Segreteria affari civili della Procura della Repubblica, esaminata la completezza e regolarità della documentazione pervenutale, la invierà a mezzo Pec al P.M. assegnatario per l'emissione del provvedimento di autorizzazione/nulla osta, da inoltrarsi via Pec alla Segreteria Affari civili che, a sua volta, lo trasmetterà, sempre via Pec, ai legali.

1 Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 o 3 del D.L. n. 179/12 nel rispetto delle regole tecniche sul documento informatico di cui all'art. 71 CAD contenute nel DPCM 13/11/2014, in vigore dall'11/02/2015.

² In assenza delle dichiarazioni dei redditi, se non presentate dalla parte, sarà necessario produrre "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in una delle forme (autenticazione dal Comune o dichiarazione autografa della parte accompagnata del documento di identità) di cui all'art. 38, comma 3 d.P.R. 445/2000, Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

- ➤ Il legale delegato al deposito provvederà ad inviare in caso di negoziazioni relative a separazioni, divorzi e scioglimento delle unioni civili:
 - all'Ufficio di Stato civile competente a mezzo Pec:
 - l'accordo ed il provvedimento della Procura della Repubblica (autorizzazione o nulla osta), muniti di attestazione di conformità agli originali rispettivamente cartaceo e digitale, il tutto firmato digitalmente;
 - la comunicazione inviata via Pec dell'emissione del provvedimento inoltrata ai legali da parte della Segreteria Affari civili della Procura della Repubblica e ciò per consentire la verifica del rispetto del termine di 10 giorni di cui all'art. 6, comma 3, D.L. n. 132/2014 conv. L. 162/2014.
 - al C.N.F. al link https://www.consiglionazionaleforense.it/gestionale-deposito-accordi (vista l'adesione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino al gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita del C.N.F.):
 - l'accordo di negoziazione assistita.

➤ La Segreteria affari civili della Procura della Repubblica conserverà in un archivio informatico le Pec inviate da e agli avvocati con l'allegata documentazione e assegnerà ad ognuna delle dette Pec un numero cronologico per l'identificazione.

Torino,

Per la Procura della Repubblica Il Procuratore della Repubblica Dr.ssa Anna Maria Loreto Per l'Ordino degli Avvocati di Torino

la Presidente Simona Grabbi